



IMPOSTE SUI REDDITI



IVA



DOGANE



ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE
E SUI CONSUMI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO
direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Risposta ad interpello n. 38/2021 del 12 gennaio 2021 - Trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società estera a una persona fisica residente in Italia - Articolo 47 del TUIR

Con la risposta n. 38/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai dividendi ricevuti, dal socio persona fisica residente in Italia, da parte della società controllata residente in Svizzera.

Come noto, per i dividendi di fonte estera, l'art. 47 TUIR prevede un regime fiscale differenziato a seconda che la società emittente sia residente in un paese a fiscalità privilegiata ovvero ordinaria.

Nel primo caso l'utile concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del socio residente (a meno che non sia stato già imputato al socio per trasparenza) ed è soggetto ad una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, ai sensi dell'art. 27, DPR 600/73, qualora la sua riscossione avvenga tramite un intermediario residente (salvo che la partecipazione non sia quotata). Sarà in ogni caso cura del percettore dichiarare detti importi nel quadro RL della propria dichiarazione dei redditi e farli concorrere alla tassazione ordinaria (scomputando la ritenuta eventualmente subita). Diversamente, gli utili derivanti da paesi a fiscalità ordinaria scontano una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26%. Solo qualora siano riscossi senza l'intervento di un intermediario residente dovranno essere dichiarati nel quadro RM della dichiarazione dei redditi e saranno assoggettati ad una imposta sostitutiva del 26%.

Ciò premesso, alla luce delle numerose modifiche normative intercorse negli ultimi anni in relazione ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, l'Agenzia conclude che, nel caso di specie, occorrerà verificare - con riferimento a ciascun periodo di imposta - se gli utili formati in capo alla società estera siano qualificabili, secondo le disposizioni pro tempore vigenti, provenienti da un paese a fiscalità privilegiata (i cui presupposti sono attualmente previsti dall'articolo 47-bis, c. 1, TUIR) ovvero ordinaria.

In tal senso l'Ufficio richiama altresì la disposizione di cui all'art. 1, c. 1007, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), in base alla quale non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili "formati" in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di "formazione" dell'utile.

Risposta ad interpello n. 57/2021 del 27 gennaio 2021 - Regime di realizzo controllato

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 57 del 27 gennaio 2021, ha chiarito che l'applicazione del "*regime a realizzo controllato*" di cui all'art. 177, co. 2, del TUIR è estesa, ai sensi del comma 2-bis (introdotto dall'art.11-bis del DL 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", convertito con modificazioni dalla L. 58/2019) anche alle operazioni di conferimento di partecipazioni non di controllo (ex art. 2359 c. 1 cc), purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (i.e. partecipazioni qualificate);
- b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Secondo il nuovo comma 2-bis, al ricorrere dei predetti requisiti, non è più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire (o ad integrare) il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria.

In particolare, l'interpello affronta la casistica relativa ad una persona fisica che intende conferire la propria quota di partecipazione in una *holding*, la quale - a sua volta - detiene partecipazioni in società esercenti attività commerciale.

In tal senso, l'Agenzia ha specificato che, ai fini della verifica delle soglie di qualificazione di cui al citato comma 2-bis, lett. a), risulta necessario tenere conto, nel caso di specie, dell'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa (i.e. partecipazioni in società industriali detenute dalla holding).



Risposta ad interpello n. 35/2021 del 11 gennaio 2021 - Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta ex art. 44-bis del D.L. n. 34/2019

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 35 del 11.01.2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d'imposta relativo alla trasformazione delle attività per imposte anticipate, riferite a perdite fiscali riportabili ed eccedenze ACE inutilizzate, di cui all'articolo 44-bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.

In particolare, è stato precisato che il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24, dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati indipendentemente dalla data di esercizio dell'opzione cui l'agevolazione è subordinata o del versamento del relativo canone dell'1,5 per cento, previsto all'articolo 11 del D.L. n. 59/2016.

Inoltre, è stato chiarito che i crediti deteriorati possono essere ceduti anche ad operatori non finanziari, ovvero soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal TUB.

Infine, è stato ribadito, come peraltro già segnalato nella risoluzione n. 71/E del 18 novembre 2020, che ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA, deve essere utilizzato il codice tributo 6834 "credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate".

Risposta ad interpello n. 40/2021 del 13 gennaio 2021- Identificazione delle società di partecipazione non finanziaria

La risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 40 del 13.01.2021 ha reso importanti chiarimenti, da tempo attesi, in tema di "holding", di cui all'art. 162-bis del Tuir. I chiarimenti riguardano sia quale debba essere il periodo d'imposta da prendere a riferimento per valutare la prevalenza patrimoniale che determina la qualificazione di "holding", sia quale debba essere il criterio dirimente per la qualificazione di un soggetto passivo tra le società di partecipazione non finanziaria e assimilate (c.d. "holding industriali") ovvero tra le società di partecipazione finanziaria, nelle fattispecie in cui il valore dell'attivo patrimoniale è costituito per più del 50% da partecipazioni, ma nessuna delle due tipologie (i.e. industriali e finanziarie) può essere considerata prevalente ai sensi dell'art. 162-bis, commi 2 e 3.

Con riferimento al primo aspetto, l'istante chiedeva se, ai fini di operare tale verifica per il periodo di imposta che chiude al "31/12/n" fosse necessario considerare i dati del bilancio chiuso al "31/12/n-1", ovvero considerare le consistenze patrimoniali dell'esercizio "n" stesso.

Nella risposta l'Ufficio evidenzia che la valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che i dati rilevanti per il calcolo dell'asset test sono quelli estrapolati dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al "31/12/n" (i.e. periodo d'imposta oggetto della dichiarazione che dovrà essere presentata entro i termini di legge).

In relazione al secondo punto, l'Ufficio ritiene che l'attività prevalente di "assunzione di partecipazioni", ai sensi dell'articolo 162-bis del Tuir, sussiste, *in primis*, quando le partecipazioni, siano esse detenute in intermediari finanziari ovvero in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, nonché gli «*altri elementi patrimoniali*» intercorrenti con gli stessi, «unitariamente considerati», siano superiori al 50 per cento dell'attivo di stato patrimoniale, «... ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale». Al fine poi di qualificare il soggetto passivo come società di partecipazione finanziaria o non finanziaria, va verificato quale delle due tipologie di partecipazioni risulta essere prevalente.

Nel caso oggetto di interpello, dunque, sebbene nessuna delle due categorie singolarmente considerate ecceda il 50% del totale attivo, l'Agenzia ritiene che la società rientri, per l'anno di imposta oggetto di analisi, tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c) del Tuir, poiché l'ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è superiore a quello delle partecipazioni detenute in intermediari finanziari.



Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021- Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019 ed ex L. 178/2020

La legge di Bilancio 2020 ha previsto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 al ricorrere di determinate condizioni), abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Per consentire l'utilizzo in compensazione di tali crediti d'imposta, tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/E/2021 ha istituito i seguenti codici tributo:

- ▶ 6932 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019;
- ▶ 6933 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019;
- ▶ 6934 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019.

La legge di Bilancio 2021 ha previsto un analogo credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a favore delle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (al ricorrere di determinate condizioni), abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Per l'utilizzo di detto credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione in commento, i seguenti codici tributo:

- ▶ 6935 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020;
- ▶ 6936 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020;
- ▶ 6937 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.

Telefisco 2021: chiarimento n. 17 - Utilizzo del credito di imposta di cui al comma 1059 della legge di bilancio 2021: incapienza e possibilità di riporto a nuovo

In relazione alle modalità di utilizzo del credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1, co. 1051 ss. della L. 178/2020, l'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha chiarito che la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Pertanto, ad esempio, in caso di credito d'imposta pari a 900, utilizzabile in tre quote di 300 rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023, qualora nel 2021 l'impresa utilizzi il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi, potrà utilizzare l'eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.



Procura generale della Cassazione - Udienza del 26 gennaio 2021 - Rettifica dei costi pluriennali per periodi d'imposta ormai decaduti

La Procura generale della Cassazione, nelle conclusioni a cui è giunta con riferimento all'udienza tenutasi il 26 gennaio 2021 presso le Sezioni Unite, ha affermato che è legittima la rettifica dei costi pluriennali derivanti dall'acquisto di beni sostenuti in periodi d'imposta in relazione ai quali è decaduto il potere di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

La tematica derivava dalla contestazione, mossa dall'Agenzia delle Entrate, in merito alla quota di un nono di una svalutazione registrata in bilancio in annualità precedenti.

Orbene la Procura, che non ha tenuto in considerazione gli orientamenti già espressi in merito a tale fattispecie dalla stessa Corte suprema (Sentenza n. 9993/2018 e Sentenza n. 2899/2019), ha ritenuto che nelle dichiarazioni fiscali non vi sia semplicemente il riporto di un dato contabile relativo ad annualità pregresse, con la conseguenza che l'Ufficio, in sede di controllo non deve limitarsi alla mera correttezza del calcolo del rateo, ma può sindacare il presupposto giuridico sotteso alla deduzione.

La Procura inoltre, nell'argomentare a contrario gli orientamenti della Corte Costituzionale in merito al fatto che il contribuente non possa essere soggetto all'accertamento dell'Amministrazione finanziaria senza limiti temporali, ha ritenuto che detto limite temporale si debba applicare soltanto alle notifiche delle cartelle di pagamento, rendendo di fatto senza vincoli temporali il potere di decadenza dell'Amministrazione Finanziaria.

Al fine di avallare la propria tesi, la Procura ha richiamato l'orientamento della Cassazione Penale che si è pronunciata in merito ad operazioni inesistenti relative all'acquisto di un bene successivamente ammortizzato, affermando che il reato si commetterebbe in tutti gli anni di riporto delle quote di ammortamento. Tuttavia, la pronuncia di cui sopra, non entrava nel merito del potere di rettifica - oggetto della rimessione alle Sezioni Unite - ma piuttosto sulla natura della violazione (operazioni inesistenti).

Si attende quindi l'orientamento delle Sezioni Unite al fine di chiarire l'importante tematica sopra richiamata, che di fatto lascerebbe il contribuente sotto la perenne scure dell'amministrazione finanziaria ben oltre i limiti temporali dedotti dalla normativa di riferimento.



Risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021 - Accordo “Brexit” e soggetti stabiliti nel Regno Unito

Uno dei dubbi sollevati dall’uscita del Regno Unito dalla UE è se coloro che dispongono nel nostro Paese di un rappresentante fiscale IVA o di un numero identificativo IVA possano continuare a utilizzare per le operazioni interne tale rappresentante o tale identificazione o, diversamente, debbano richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE.

Più in particolare il dubbio riguarda i soggetti che dispongono di un’identificazione IVA diretta in Italia, in quanto per i soggetti extra-UE (tra i quali, a partire dal 1° gennaio 2021, rientrano anche quelli stabiliti nel Regno Unito) la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA.

Ai sensi di tale norma “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione [...] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.

Il 24 dicembre 2020 Regno Unito e Unione europea hanno stipulato un accordo finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit. L’accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e contiene un *Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte* (di seguito “Protocollo”).

Secondo l’Agenzia delle entrate, tale Protocollo può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE e richiamati dall’articolo 35-ter, comma 5. Tale circostanza consente di continuare ad applicare, anche ai soggetti passivi del Regno Unito, le disposizioni contenute nell’articolo 35-ter, comma 5, del decreto IVA.

Di conseguenza, i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono operare ai fini IVA in Italia mediante identificazione IVA diretta in Italia, senza necessità di nominare un rappresentante ai fini IVA.

L’Agenzia conclude poi affermando che *“resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne”.*

Risposta ad interpello n. 49 del 19 gennaio 2021 - Condizioni per l’esercizio della rivalsa dell’IVA a seguito di accertamento

In caso di avvisi di accertamento o rettifica, il cedente o il prestatore che ne è destinatario, può esercitare il diritto di rivalsa dell’IVA nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, ma soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Da parte sua, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’originaria operazione.

Tali regole sono contenute nell’art. 60, ultimo comma, del decreto IVA, che è finalizzato a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo a condizione che il medesimo abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario a titolo di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione (esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’imposta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.

La rivalsa a seguito di accertamento si differenzia però da quella ordinariamente prevista in quanto:

- ▶ ha carattere facoltativo;
- ▶ si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione;
- ▶ presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore IVA accertata da parte del cedente/prestatore.



Premesso quanto sopra, l'Agenzia delle entrate conclude che:

1. la rivalsa di cui all'art. 60 in commento può essere esercitata dal fornitore o prestatore solamente dopo il pagamento dell'IVA, sanzioni e interessi risultanti dall'atto di contestazione;
2. il fornitore o prestatore non può emettere una nota di credito per stornare la fattura emessa ai sensi dell'art. 60, con la quale ha addebitato l'IVA in rivalsa al cliente il quale, tuttavia, non l'ha pagata essendo stato, nel frattempo, dichiarato fallito.

Con particolare riferimento a questo secondo punto, l'Agenzia, richiamando un precedente chiarimento (risposta n. 531 del 2019) ha confermato che la rivalsa operata ai sensi dell'articolo 60 ha natura di istituto privatistico e, conseguentemente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'IVA pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata (per via del fallimento del cliente), è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina IVA (nel caso specifico la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto in materia IVA).

Risposta ad interpello n. 52 del 20 gennaio 2021 - Coinvolgimento della stabile organizzazione italiana nell'attività di rifornimento della tratta italiana di un gasdotto

Partecipa alle operazioni della propria casa madre estera la stabile organizzazione che di fatto assume il ruolo di gestore della tratta italiana di un gasdotto, anche se non sia stata direttamente coinvolta nella negoziazione e nella stipula del contratto di fornitura del gas.

Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, in particolare, la stabile organizzazione svolge un'ampia attività di gestione della tratta italiana di un gasdotto, come la valutazione in merito alla quantità e qualità del gas da introdurre nella condotta, l'elaborazione di raccomandazioni sulle prestazioni e sulle condizioni della tratta al fine di garantire il corretto esercizio della condotta, il monitoraggio e il controllo del riempimento con il gas, oltre alla verifica della sussistenza delle condizioni per il corretto trasporto dello stesso (con riferimento, ad esempio, alla pressione e alla portata).

La stabile organizzazione, inoltre, comunica periodicamente le quantità di gas necessarie per il corretto funzionamento della condotta e trasmette la propria partita IVA al fornitore non residente per l'emissione della relativa fattura nei suoi confronti.

Sulla base di questi elementi, l'Agenzia delle entrate ha concluso che sebbene non direttamente coinvolta nella negoziazione e nella stipula del contratto di fornitura del gas, la stabile organizzazione italiana interviene con propri mezzi umani e tecnici "durante" l'operazione di acquisto. Ciò consente di imputare questo acquisto a detta stabile organizzazione che diventa così debitore d'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto IVA, assolvendo l'imposta mediante il reverse charge.



UNIONE EUROPEA - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione del 29 gennaio 2021, che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione - Vaccini contro i coronavirus

Con il Regolamento di esecuzione in esame la Commissione europea ha subordinato al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) classificati con il codice NC 3002 20 10, indipendentemente dal loro imballaggio. Sono comprese anche le sostanze attive incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini.

L'autorizzazione di esportazione, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti in questione sono fabbricati, va presentata quando le merci sono dichiarate per l'esportazione e al più tardi all'atto dello svincolo delle merci.

Non sono soggette all'autorizzazione, in base del principio di solidarietà, le esportazioni verso taluni Paesi o trasferiti sulla base di accordi di istituzioni internazionali indicate nel Regolamento.

La misura, entrata in vigore il 31 gennaio 2021 sarà applicabile sino al 31 marzo 2021.

UNIONE EUROPEA - Comunicazione - Applicabile dal 23 dicembre 2020 il cumulo tra Vietnam e Corea del Sud - art. 3.7 e 3.11 dell'accordo EU Vietnam (EVFTA)

L'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, sottoscritto il 30 giugno 2019, è entrato in vigore il 1° agosto 2020. L'accordo prevede la possibilità del cumulo bilaterale dell'origine preferenziale tra le due parti; il 23 dicembre 2020 il Vietnam e la Corea del Sud hanno notificato all'Unione europea che sono soddisfatte da quella data le condizioni previste dall'accordo EVFTA per il cumulo in Vietnam dell'origine per i tessuti originari della Corea del Sud.

L'origine dei tessuti originari della Corea del Sud sarà dichiarata per i produttori vietnamiti mediante dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori autorizzati, conformemente all'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud.

UNIONE EUROPEA - Decisione n. 1/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che modifica l'Appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) dell'allegato II (relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa)

Il Consiglio di associazione UE-America centrale, con Decisione del 14 dicembre 2020 ha modificato l'Appendice 2 (*Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario*) dell'allegato II (*relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa*).

Tale appendice contiene le regole per la determinazione della lavorazione sostanziale, ai fini del riconoscimento dell'origine preferenziale, e la modifica si è resa necessaria a causa dell'intervenuta modifica del Sistema Armonizzato e dell'adeguamento della classificazione di talune voci doganali. Le modifiche non comportano una modifica sostanziale delle norme di origine negoziate.

L'accordo di associazione UE - America centrale oltre all'UE comprende i seguenti Paesi: Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador, Guatemala.

La decisione entra in vigore il 12/06/2021.



UNIONE EUROPEA - Decisione n. 2/2020 del consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1, alla dichiarazione su fattura, agli esportatori autorizzati e al controllo delle prove dell'origine

Con la Decisione del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, sono state introdotte le note esplicative relative alle istruzioni per la compilazione dei certificati di circolazione EUR.1 e che forniscono delle linee guida. Queste integrazioni si sono rese necessarie per superare lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità e chiarire che tali differenze non dovrebbero avere come effetto la mancata accettazione degli stessi.

Sono, inoltre, fornite linee guida relative all'applicazione delle disposizioni concernenti la dichiarazione su fattura, alla base per l'applicazione del valore limite per qualsiasi esportatore per la compilazione di una dichiarazione su fattura, e per l'autorizzazione e il controllo degli esportatori autorizzati.

La decisione entra in vigore il 12/06/2021.

UNIONE EUROPEA - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione, del 6 gennaio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

Con il Regolamento in esame è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, **originari della Turchia**, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99.

Sono esclusi dalla misura:

- ▶ i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
- ▶ i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
- ▶ i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e
- ▶ i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili variano dal 4,8% al 7,6%. La misura va a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione e si applica per un periodo di 6 mesi.

Decreto direttoriale del 23 dicembre 2020 - Ministero dello Sviluppo Economico - Contributo alle Stazioni Sperimentali per il 2021

Con Decreto direttoriale del 23 dicembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 4 co. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2011, il Ministero ha confermato per l'annualità 2021:

- ▶ le misure dei contributi da riscuotere a mezzo degli Uffici doganali a favore della società Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria s.r.l., limitatamente ai quattro settori di competenza (Carta Cartoni e Paste per Carta, Oli e Grassi, Combustibili e Seta);
- ▶ l'aliquota del contributo a favore della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l. riscosso a mezzo degli Uffici doganali, nella misura dello 0,15%;
- ▶ l'aliquota del contributo a favore della fondazione Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, riscosso a mezzo degli Uffici doganali, nella misura del 2,5%.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 23641 del 21/01/2021 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EURMED, A.TR.

Con la Determinazione direttoriale n. 23641/RU del 21 gennaio 2021 l'Agenzia Dogane e Monopoli ha regolamentato le modalità di rilascio dei documenti di circolazione (EUR 1, EURMED, A.TR.) necessari agli esportatori per attestare l'origine preferenziale delle merci in esportazione. La nuova procedura consente di superare i problemi emersi durante la fase sperimentale; questa prevedeva il rilascio dei documenti in argomento attraverso la richiesta da effettuarsi durante la fase di presentazione della dichiarazione doganale, in esito alla quale veniva restituito il file di stampa da trasporre sui certificati in bianco.

La nuova procedura invece, prevede sempre la richiesta all'Ufficio delle Dogane al momento della presentazione della dichiarazione doganale, cui conseguono i controlli automatizzati del sistema informativo ADM, e la produzione del certificato che viene registrato in un apposito archivio dell'Agenzia.

Gli operatori, dopo aver quindi stampato il certificato richiesto sui previsti formulari, devono presentarlo all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro conalbi e della firma del funzionario preposto.

I certificati pre-vidimati attualmente in uso potranno essere utilizzati fino al 30 aprile 2021 secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 2/2021.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 28/01/2021 - Tasse e diritti marittimi - Aliquote anno 2021

Con l'avviso pubblicato il 29 gennaio l'ADM ha comunicato le aliquote, adeguate al tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT, in vigore per tasse e diritti marittimi nel periodo tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022, adeguate al tasso di inflazione. Come di consueto le aliquote, che risultano ridotte rispetto al periodo precedente, sono state riepilogate nella Tabella A (valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste) e nella Tabella B (valida per i soli punti franchi del porto di Trieste). Di tali aliquote occorre tenere conto all'atto della movimentazione delle merci nei porti italiani.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n.n. 20588 del 20/01/2021 - Circolare n. 4/2021 - Sistema degli esportatori registrati (REX) - Avvio del portale dell'operatore. Estensione in esercizio a partire dal 25 gennaio 2021

L'Agenzia Dogane e Monopoli con la circolare n. 4/2021 relativa al Portale REX dell'Operatore, ha Comunicato l'operatività dal 25 gennaio 2021 del Portale dell'Operatore per il REX, per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX.

Realizzato dai Servizi Tecnici della Commissione Europea nel quadro dell'adeguamento dei sistemi informativi ai principi del Codice Doganale dell'Unione (CDU), il portale consente la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX, (art. 6 co. 1 del Reg. (UE) n. 952/2013, in luogo dell'invio all'Ufficio delle dogane competente dell'allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015.

L'utilizzo del Portale REX per l'invio delle domande per ottenere lo status di esportatore registrato è facoltativo nel corso della prima fase del progetto.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n.1/2021 del 01/01/2021 - Classificazione tariffaria di "mascherine facciali" standard di riferimento

Con la Circolare n.1/2021 del 01/01/2021 l'Agenzia Dogane e Monopoli ha fornito le linee guida per la classificazione delle "mascherine facciali" alla luce delle modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020, che emendava l'all. I del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune.

Alle mascherine facciali impiegate nell'attività di contrasto al Covid-19, in base alle relative caratteristiche qualitative, sono stati attribuiti specifici codici sia di Nomenclatura Combinata sia Taric sia statistici, da indicarsi a partire dal 1° gennaio 2021 nella casella 33 delle dichiarazioni doganali.

Nella circolare sono riportate le tipologie e le relative le sottovoci che ne consentono l'individuazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 24552 del 25/01/2021 - Proroga pagamento accise tramite il portale OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica)

Con la determinazione in esame è stata prorogata al 28 febbraio 2021 l'applicazione del sistema PagoPA limitatamente al settore accise; la Determinazione Direttoriale n. 426592 del 23 novembre 2020 aveva prorogato al 26 gennaio 2021, per il settore accise, l'entrata in vigore della Determinazione Direttoriale prot. 413976 del 13 novembre 2020, ferma l'applicazione del sistema PagoPA per gli altri settori d'imposta di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 25/01/2021 - Tracciamento oli lubrificanti LUB: applicazione procedura di riserva

Dal 1° ottobre 2020 la circolazione di prodotti lubrificanti di provenienza estera è soggetta all'obbligo di un codice amministrativo di riscontro (CAR) relativo a ciascun trasferimento, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da annotare sulla documentazione di trasporto.

Per la gestione delle movimentazioni dei citati prodotti è stato predisposto uno specifico applicativo - LUB - utilizzabile tramite il portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con avviso del 5/01/2021 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la disponibilità nell'ambiente LUB della procedura di riserva che consente:

- ▶ l'acquisizione di un CAR in differita, sia per i CAR di transito (riservati al mittente), che per i CAR da destinare (riservati al destinatario);
- ▶ la visualizzazione delle funzioni di annullamento e modifica anche per mezzo del numero di CAR provvisorio.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - nota n. 24779 del 22/01/2021 - Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione - IRBA. Art. 1 commi 628 e 629 della legge 30.12.2020, n. 178 - pubblicato 25/01/2021

Con la legge 30.12.2020, n. 178, 628 e 629 è stata soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (cd. IRBA). L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con comunicato n. 24779 del 22/01/2021 ha segnalato che le regioni: Piemonte, Calabria, Lazio, e Molise, hanno già provveduto ad adeguare la propria normativa al riguardo.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 3 del 19 gennaio 2021 - Vigilanza sul contributo al Consorzio Obbligatorio degli Oli usati. Trasmissione telematica dei dati di liquidazione

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha previsto che gli esercenti impianti di produzione o di deposito fiscale di oli lubrificanti nazionali, estratti per l'immissione in consumo, per gli oli lubrificanti di provenienza estera, obbligati al pagamento del contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati (CONOU), saranno tenuti ad indicarne l'importo, per ogni singola estrazione di oli lubrificanti assoggettata al contributo valorizzando il campo 29 del tipo record B del tracciato informatico "OLLUDA".

L'agenzia ha ricordato che in caso d'importazione l'importo del contributo CONOU liquidato, deve essere indicato dall'importatore nella casella 47 del DAU con il codice tributo 931.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso dell'8/01/2021 - Estensione in ambiente reale dei Web Services relativi alla trasmissione dei certificati di prova dei laboratori di taratura dei contatori per l'energia elettrica

Con l'avviso in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che 7 gennaio 2021 sono stati resi disponibili, in ambiente reale, i servizi relativi agli invii telematici dei certificati prodotti dai laboratori autorizzati alle verifiche dei sistemi di misura per l'energia elettrica.

Dopo aver effettuato la verifica in campo dei gruppi di misura, il laboratorio autorizzato deve trasmettere per via telematica tutti i relativi certificati all'Agenzia delle Dogane. L'Agenzia provvederà poi ad inviare al laboratorio autorizzato lo stesso certificato protocollato ed in formato pdf. Il già menzionato certificato sarà stampato, firmato dal responsabile del laboratorio e consegnato all'esercente dell'officina elettrica che provvederà ad apporre la marca da bollo sul certificato stesso e a conservarlo negli atti della propria officina elettrica per le verifiche fiscali dell'Amministrazione finanziaria, ovvero per i controlli periodici successivi della taratura effettuati alle previste scadenze.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 10 febbraio 2021.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.